



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 http://www.santonino.ch

Ccp 65-791-4

S. Antonino, 17 novembre 2014

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 24-2014: Concernente la sottoscrizione di una nuova Convenzione con il Comune di Cadenazzo, relativa alla gestione e all'organizzazione del Corpo Pompieri di Cadenazzo

=====

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,

con questo Messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la sottoscrizione di una nuova Convenzione con il Comune di Cadenazzo, relativa alla gestione e all'organizzazione del Corpo Pompieri di Cadenazzo sui territori di Cadenazzo e di S. Antonino.

La nuova Convenzione andrà a sostituire quella attualmente in vigore e siglata nel 2003.

1. Premessa

La prima convenzione stipulata con i Comuni di Cadenazzo, Contone e Robasacco risale al 1984. A seguito di una serie di modifiche nell'ordinamento legislativo cantonale, la stessa è stata rivista e adattata nel 2003.

Successivamente, a seguito dell'aggregazione di Cadenazzo con Robasacco non sono state apportate delle modifiche, ma semplicemente vi è stato un adeguamento alla chiave di riparto. La successiva uscita di Contone a seguito dell'aggregazione del Gambarogno, aveva portato ad un'applicazione simile per quanto riguarda i riparti con i restanti Comuni di Cadenazzo e S. Antonino.

Allo stato attuale, è opportuno procedere ad una revisione della Convenzione, in particolare per consolidare la situazione venutasi a creare con l'uscita di Contone.

Inoltre, il Corpo pompieri non ha mai avuto un suo Regolamento specifico, ma unicamente delle direttive interne che non erano supportate dalle necessarie basi legali. Per questo motivo, il Consiglio comunale di Cadenazzo ha recentemente approvato un apposito Regolamento per la gestione del Corpo pompieri di Cadenazzo, il quale non è da approvare da parte nostra in quanto è di sola competenza del Comune sede.

In merito all'importanza del Corpo pompieri di Cadenazzo, non crediamo sia necessario dilungarsi, se non per ringraziare tutti i militi, i quadri e i comandanti che in questi anni hanno sempre offerto un servizio alla popolazione di prim'ordine.

2. Nuova Convenzione

La nuova Convenzione, che andrà a sostituire quella del 2003, è stata ridotta, passando da 12 a 8 articoli, ai meri scopi convenzionali. Tutti gli articoli riguardanti aspetti specifici della gestione, struttura e organizzativi sono stati trasferiti nel Regolamento. Oltre a questi aspetti, le modifiche non sono sostanziali, ma unicamente di forma. Anche dal punto di vista finanziario non vi sono grossi cambiamenti.



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch
Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>
Ccp 65-791-4

2

Art. 1 – Basi

L'organizzazione cantonale prevede i corpi di categoria

- A: Centri di soccorso cantonale;
- B: Centri di soccorso regionale;
- C: Corpi di supporto locale;
- D: Corpi aziendali.

Il nostro corpo è inserito nell'organizzazione cantonale come corpo di categoria B ed in questo articolo viene sostanzialmente specificato questo aspetto.

Art. 2 – Organizzazione

In questo articolo viene specificata l'organizzazione della struttura gestionale "mantello". La Commissione di vigilanza non ha competenze gestionali dirette sul corpo, che competono al comandante, ma si occupa degli aspetti indicati nell'art. 4.

Art. 3 – Compiti del Comune sede

Definisce i compiti del Comune sede nell'organizzazione e nella regolamentazione del corpo pompieri.

Art. 4 – Compiti della Commissione di vigilanza

Nessuna ulteriore osservazione.

Art. 5 – Riparto delle spese

Questo articolo è stato ripreso dalla versione precedente.

Art. 6 – Validità

Art. 7 – Contestazioni

Art. 8 – Norma abrogativa

Questi ultimi tre articoli sono unicamente formali e tipici delle convenzioni che all'atto pratico corrispondono a dei Regolamenti.

3. Procedura

Il Comune sede (Cadenazzo), secondo i disposti indicati nella Convenzione, si occupa autonomamente di approvare il Regolamento. Per contro, la Convenzione, giusta i disposti della Legge organica comunale, deve essere approvata dai legislativi dei due Comuni convenzionati. Il Consiglio comunale di Cadenazzo ha approvato la Convenzione in data 6 ottobre 2014.

Nel periodo di preparazione dei documenti oggetto del presente messaggio, vi è stato un fitto coinvolgimento dei rappresentanti dei due Comuni come pure del Gruppo comando. Prima di procedere ad allestire il messaggio è pure stato richiesto un parere alla Sezione degli Enti Locali, la quale ha provveduto a richiedere alcuni complementi.



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

3

In considerazione di quanto precede, invitiamo il Consiglio comunale a voler risolvere:

1. **È approvata la Convenzione con il Comune di Cadenazzo concernente la gestione e l'organizzazione del Corpo pompieri di Cadenazzo.**
2. **Il Municipio è autorizzato a procedere alla sottoscrizione della citata Convenzione in rappresentanza del Comune di S. Antonino.**
3. **La nuova Convenzione entrerà in vigore al 01.01.2015 e abroga, sostituendolo, ogni altro precedente accordo in merito.**
4. **Resta riservata la ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Christian Vitta

Davide Vassalli

Approvato con risoluzione municipale No. 1807 del 17 novembre 2014

Commissione incaricata dell'esame: Petizioni

Allegati: Nuova Convenzione (da approvare)

Vecchia Convenzione (valida fino al 31.12.2014)

Il relativo nuovo Regolamento (che non è da approvare) è consultabile in Cancelleria comunale

CONVENZIONE

Il Comune di Cadenazzo

e

il Comune di Sant'Antonino

in applicazione degli art. da 1 a 23 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996, convengono quanto segue:

Art. 1 – Basi

Il Comune di Cadenazzo, in seguito Comune sede, assicura per mezzo del proprio Corpo Pompieri di categoria B (centro di soccorso regionale) gli interventi sul territorio dei Comuni di Cadenazzo e Sant'Antonino.

Art. 2 – Organizzazione

I Municipi dei Comuni convenzionati nominano un rappresentante ciascuno in seno alla Commissione di vigilanza del Corpo Pompieri di Cadenazzo appositamente istituita.

Il presidente della Commissione di vigilanza è di regola il rappresentante del Comune sede.

Il Comandante del Corpo Pompieri funge da segretario.

Le indennità di presenza e di trasferta dei membri della Commissione di vigilanza sono a carico dei rispettivi Comuni.

Per l'organizzazione del Corpo Pompieri fa stato il Regolamento del Corpo Pompieri di Cadenazzo.

Art. 3 – Compiti del Comune sede

- organizza il Corpo Pompieri e ne regola l'organizzazione mediante il Regolamento comunale del Corpo Pompieri;
- allestisce i preventivi e i consuntivi. Gli stessi sono sottoposti al Comune convenzionato per eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione;
- determina la quota parte di spesa annua a carico dei comuni convenzionati;
- approva mediante il proprio legislativo i preventivi e i consuntivi;
- si fa carico delle spese amministrative e di gestione derivanti dall'applicazione della convenzione.

Art. 4 – Compiti della Commissione di vigilanza

- esamina i preventivi e consuntivi e verifica la quota parte della spesa annua a carico dei comuni convenzionati,
- vigila sul buon funzionamento del Corpo Pompieri.

Art. 5 – Riparto delle spese

Le spese d'esercizio a carico degli enti comunali, di cui all'art. 10 del Regolamento del Corpo Pompieri di Cadenazzo, vengono ripartite tra i Comuni convenzionati secondo la media aritmetica delle seguenti tre calcolazioni:

- a) popolazione del Comune, residente al 31 dicembre dell'esercizio precedente e risultante dalla pubblicazione statistica "Popolazione cantonale";
- b) valore di stima della sostanza immobiliare dell'intero Comune;
- c) superficie boschiva del Comune espressa in ettari.

Art. 6 – Validità

La convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2015, riservata l'approvazione dei rispettivi Consigli comunali e la ratifica del Consiglio di Stato.

La sua durata è indeterminata salvo disdetta di uno dei comuni convenzionati, con preavviso di 12 mesi.

Art. 7 – Contestazioni

Eventuali divergenze che dovessero sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione saranno risolte con ricorso contro la decisione contestata al Consiglio di Stato.


Art. 8 – Norma abrogativa

È abrogata la convenzione entrata in vigore il 1° gennaio 2003.

Cadenazzo,

La convenzione è stata approvata:

- dal Consiglio comunale del Comune di Cadenazzo il
- dal Consiglio comunale del Comune di Sant'Antonino il
- dalla Sezione enti locali (ratifica decisioni comunali) il



CONVENZIONE

Il Comune di Cadenazzo

ed i comuni di

Contone, Robasacco e S. Antonino

in applicazione dell'art. 7 cpv. b del regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998 (che risulterà parte integrante di questa convenzione) convengono quanto segue:

- Art. 1** Il Comune Sede di Cadenazzo assicura un Corpo pompieri Categoria B (Centro di soccorso regionale).
- Art. 2** Il Corpo pompieri :
- può avere un organico fino a 40 militi;
 - garantisce, tramite un sistema d'allarme e di mobilitazione, la dotazione di uomini e mezzi, interventi rapidi di primo soccorso con almeno cinque militi;
 - garantisce il coordinamento dell'organizzazione di lotta contro gli incendi, gli inquinamenti, i danni della natura ed eventuali compiti speciali nel comprensorio dei Comuni convenzionati ed assicura i collegamenti operativi con le strutture locali di soccorso.
- Art. 3** Le spese d'esercizio a carico degli enti comunali vengono ripartite tra i Comuni convenzionati secondo la media delle seguenti tre calcolazioni:
- a) popolazione del Comune, residente nel mese di dicembre dell'esercizio precedente e risultante dalla pubblicazione statistica "Popolazione cantonale";
 - b) valore di stima della sostanza immobiliare dell'intero Comune;
 - c) superficie boschiva del Comune espressa in ha.
- Art. 4** L'approvazione dei conti preventivi e consuntivi, nonché le decisioni su eventuali spese, sono di competenza degli organi del Comune Sede.
- Art. 5** I Comuni nominano un rappresentante in seno alla Commissione di vigilanza appositamente istituita. Il Presidente di detta commissione è, di regola, il rappresentante del Comune Sede.

Art. 6 I compiti della Commissione di vigilanza sono:
a) la vigilanza sul buon funzionamento del Corpo;
b) l'esame del preventivo e consuntivo del Corpo e del riparto delle spese tra i Comuni;
c) l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno.

Art. 7 Le indennità di presenza e di trasferta dei membri della Commissione di vigilanza sono a carico dei rispettivi Comuni.

Art. 8 I contributi annui dei Comuni convenzionati verranno versati posticipatamente entro il 31 marzo dell'anno successivo, in base ai conti consuntivi presentati dal Comune Sede.

Art. 9 Nel Corpo pompieri si prevede che vengano incorporati, di regola, militi con il domicilio o che lavorano in uno dei Comuni convenzionati. Possono essere incorporati uomini e donne di età tra i 18 ed i 35 anni dichiarati idonei dal medico cantonale. La loro permanenza nel corpo può durare sino ai 60 anni di età.

Art. 10 Ogni persona che rispetti i requisiti può, anche all'infuori del bando di concorso, fare domanda d'ammissione tramite il proprio Municipio. Se viene pubblicato un bando di concorso, lo stesso deve essere esposto in tutti i Comuni convenzionati. La ratifica di nomina è di competenza della Divisione delle Risorse. Essa avviene su proposta del Municipio Sede e, per i Comuni di Contone Robasacco e S. Antonino, sentiti i rispettivi Municipi, nonché il preavviso del Comandante del Corpo pompieri.

Art. 11 L'indennità per la partecipazione obbligatoria alle esercitazioni periodiche ed ai corsi quadri avverrà secondo una scala proposta dal Comune Sede, previa comunicazione ai Comuni convenzionati.

Le indennità per esercitazione (almeno di tre ore) sono così stabilite:

	Minimo	Massimo
Comandante	Fr. 120.--	Fr. 180.--
Vice-comandante	Fr. 100.--	Fr. 150.--
Sergente maggiore e furiere	Fr. 90.--	Fr. 130.--
Sergente	Fr. 80.--	Fr. 120.--
Caporale	Fr. 70.--	Fr. 105.--
Appuntato	Fr. 65.--	Fr. 100.--
Pompieri	Fr. 60.--	Fr. 90.--

Le indennità per corsi quadri (almeno 1h30) sono così stabilite :

	Minimo	Massimo
Partecipante	Fr. 50.--	Fr. 75.--

Art. 12 La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2003, dopo l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali o Assemblee comunali e la ratifica del Consiglio di Stato. La durata è illimitata e se non viene disdetta da una delle parti contraenti si rinnova tacitamente di anno in anno, con possibilità di disdetta previa notifica semestrale. Essa abroga la convenzione precedentemente in vigore dal 1° gennaio 1984 ed approvata il 19 luglio 1984 dal Comune di Cadenazzo, il 24 luglio dal Comune di Contone, il 26 luglio 1984 dal Comune di Robasacco ed il 27 luglio 1984 dal Comune di S. Antonino.

Art. 13 Eventuali divergenze che dovessero sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione saranno sottoposte per decisione alla Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri ed al dipartimento delle Finanze, con diritto di ricorso al Consiglio di Stato.

Per approvazione:

- Consiglio comunale di Cadenazzo	04	novembre	2002
- Consiglio comunale di Contone	16	dicembre	2002
- Assemblea comunale di Robasacco	20	novembre	2002
- Consiglio comunale di S. Antonino	14	ottobre	2002
- Sezione enti locali	11	novembre	2003

